

data 30 dicembre 1952. - In attesa della proroga della durata del Consorzio, venne convocato e tenuto, nel Sedoletto contratto di mutuo, lo ammortamento in anni 12, decorrenti dal 1° gennaio 1953, con riserva di prorogare il periodo di ammortamento fino ad un massimo di anni 25, sempre a decorrere dal 1° gennaio 1953, non appena venisse prorogata, nelle forme di legge, la durata dell'Azienza per un periodo superiore a quello del finanziamento. Venne inoltre stabilita la corresponsione delle rate di ammortamento in bimestralità costanti, comprensive di capitali ed interessi, non scontate, di importo pari cioè ad $\frac{1}{6}$ dell'annualità posticipata di ammortamento, calcolata al tasso d'interesse dell'8,50%; ciò che determinò per l'Istituto un tasso effettivo di rendimento superiore a quello dell'8,50% deliberato dal Consiglio.

Con decreto del Presidente della Giunta Provinciale di Bobbio, in data 23 aprile 1953, fu resa esecutiva, tra l'altro, la proroga della durata dell'Azienza da 40 a 60 anni e l'Azienza me-